



# AFFIDAMENTO E GESTIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO

20, 28 novembre e 5 dicembre 2020

<b>Relatori</b>	<b>Avv. Ernesto Russo e Avv. Carmen Musuraca</b>
<b>Argomento</b>	<i>Affidamento e gestione di un impianto sportivo</i>

# L'affidamento di impianti sportivi di proprietà degli Enti Locali

## Carta Europea dello Sport 1992

- L'accesso agli impianti o alle attività sportive sarà garantito senza alcuna distinzione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o qualsiasi altra opinione, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale, ricchezza, nascita o qualsiasi altro status.
- Saranno presi provvedimenti affinché tutti i cittadini abbiano la possibilità di praticare lo sport; altre misure supplementari saranno prese - ove necessario - al fine di consentire sia ai giovani più dotati, sia ai disabili e ai gruppi più svantaggiati, di beneficiare realmente di tali possibilità.

## Carta Europea dello Sport 1992

- Poiché la pratica dello sport dipende in parte, dal numero, dalla varietà e dalla accessibilità degli impianti sportivi, la loro pianificazione globale è di competenza dei poteri pubblici. Questi terranno conto delle esigenze nazionali, regionali e locali, nonché degli impianti pubblici, privati e commerciali già esistenti. I responsabili prenderanno provvedimenti per assicurare la buona gestione e la piena utilizzazione degli impianti, in tutta sicurezza. I proprietari di impianti sportivi prenderanno le misure necessarie per facilitarne l'accesso da parte di gruppi svantaggiati, compresi coloro che soffrono di handicap fisico o mentale.

## Carta Europea dello Sport 1992

- Sarà necessario promuovere la pratica sportiva in tutte le fasce della popolazione, sia come divertimento, che per ragioni di salute, o al fine di migliorare le prestazioni, **offrendo impianti adeguati**, programmi diversificati e istruttori, dirigenti o "animatori" qualificati.
- La possibilità di partecipare ad attività sportive sul luogo di lavoro dovrà essere incentivata come elemento di una politica sportiva equilibrata.

## Fonti legislative nazionali

- Art. 117 Costituzione: competenza concorrente delle Regioni in materia di ordinamento sportivo
- Legge 16 Febbraio 1942 n. 426: istitutiva del CONI (*abrogata*).
- Decreto legislativo 23 Luglio 1999 n. 242 (Decreto Melandri) per come modificato dal Decreto legislativo 8 Gennaio 2004 n. 15 (Decreto Pescante): riordino CONI
- Legge 23 Marzo 1981 n. 91: Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90: Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica.
- Legge 8 agosto 2019, n. 86: Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione

## Art. 117 Costituzione

- ... Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:*
- ..... **ordinamento sportivo** ....*
  - .... Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.*

## Legge 8 agosto 2019, n. 86 - Legge delega sullo Sport

### Art. 7

*«Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi **per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici**»*



## D.P.R. 616/77 sul decentramento regionale

### Art. 56

- ...la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche a ogni livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la Regione si avvale della consulenza tecnica del CONI.

## Statuto CONI

### Art. 2 – comma 3

Il CONI detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato Italiano Paraolimpico, per i disabili ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia.

## **Impianto sportivo**

Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposti allo svolgimento di manifestazioni sportive

***Decreto Ministero dell'Interno 18 marzo 1996***

# Impianti sportivi

## IL SISTEMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMPRENDE:

- Gli stadi ed i grandi impianti per lo spettacolo sportivo
- Gli impianti per le attività agonistiche a tutti i livelli, sia pubblici che privati
- Le palestre e le piscine
- Gli impianti scolastici
- I parchi urbani, le piste ciclabili, i percorsi vita
- Lo sport senza impianti: fiumi, specchi d' acqua, ambiente

Il gestore è il responsabile della vita dell'impianto dal punto di vista tecnico, sportivo, amministrativo, del personale, fiscale e legale.

## Impianto sportivo – natura giuridica del bene

- L'impianto sportivo rientra nella previsione dell'ultimo capoverso dell'art. **826 c.c.**, ossia in quella relativa ai **beni di proprietà dei Comuni destinati ad un pubblico servizio** e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili, i quali, ex art. 828 c.c. non possono essere sottratti alla loro destinazione. Su tali beni insiste, dunque, un **vincolo funzionale**, coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale e non vi è dubbio che la conduzione degli impianti sportivi sottenda a tale tipologia di attività (Consiglio di Stato n. 2385/2013).

## Servizio pubblico - definizione

- Un'attività, ossia un complesso di operazioni funzionalmente coordinate, il cui prodotto è rappresentato da utilità che sono poste a disposizione degli utenti per il soddisfacimento di bisogni eterogenei.
- E' servizio pubblico quell'attività economica che mira a soddisfare quei bisogni così largamente avvertiti, da essere considerati propri di una collettività: **riconoscimento di una funzione sociale.**

## Gestione di impianto sportivo. Servizio pubblico

**La gestione di un impianto sportivo** – *intesa come l'insieme di attività volte ad assicurare il funzionamento di un impianto e l'erogazione del servizio sportivo che nello stesso si svolge* - rientra a pieno titolo **nell'area dei servizi pubblici** e, più in particolare, nell'ambito dei servizi alla persona o servizi sociali.

## Gestione di impianto sportivo. Servizio pubblico

- *“Sul piano oggettivo, per pubblico servizio deve intendersi un’attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale, **come nel caso della gestione di impianti sportivi comunali**”.*

(C.d.S., sez. IV, 6325/2000; C.d.S., sez. VI, n. 1514/2001, Tar Lombardia Milano ,sez. III n.5633/2005)

- *“Un centro sportivo strutturato in una piscina, di proprietà comunale, è un bene che per sua natura è destinata ad essere adibita ad un **uso pubblico**. L’attività ad essa inerente, pertanto, ha tutte le caratteristiche per essere qualificata come un servizio pubblico”.*

(C.d.S., sez. V, n. 4265/2008)



## Statuto CONI – art. 23, comma 1

«...hanno **valenza pubblicistica** le attività delle Federazioni sportive nazionali relative ....all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici...»

## Art. 90, comma 24, Legge n. 289/02

«L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è **aperto a tutti i cittadini** e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive»

## Concessione o appalto di servizi? – Costo del servizio

- Nella concessione di pubblici servizi il **costo del servizio grava sugli utenti**, mentre nell'appalto di servizi spetta all'Amministrazione l'onere di compensare l'attività svolta dal privato. Di conseguenza, la concessione presuppone non solo il fatto che il servizio sia reso a terzi (e non all'Amministrazione) ma anche che il corrispettivo sia in tutto o in parte a carico degli utenti.
- La nozione di appalto di servizi prevede, invece, come necessario che la prestazione sia resa in favore dell'ente aggiudicatore e che sia resa a titolo oneroso.

## Concessione o appalto di servizi? – Rischio di gestione

- L'elemento caratterizzante la concessione di servizi pubblici rispetto all'appalto di servizi è il **rischio di gestione**. Di conseguenza, nella gestione di un impianto sportivo la concessione di servizi si configura ogni qual volta l'aggiudicatario assuma il rischio della gestione economica del servizio prestato, della sua istituzione e gestione. Il soggetto privato – concessionario sostiene, infatti, una parte considerevole dell'**alea economica** della gestione che, altrimenti, farebbe capo all'Amministrazione.

## Concessione amministrativa di pubblico servizio

- Dottrina e giurisprudenza sono ormai pacifiche nel ritenere che ricorre la figura della concessione di pubblico servizio e non dell'appalto allorquando ad un soggetto esterno alla PA viene affidata la fornitura di un servizio rivolto al pubblico degli utenti con i quali l'affidatario costituisce direttamente rapporti di tipo giuridico (*Cons. Stato Sez. V n.2294/02; T.A.R. Emilia Romagna Sez. Parma 18.09.1995 n. 317; T.A.R. Lombardia Sez. Milano 4.08.2004, n.3242*).

## Caratteri distintivi

### Concessione

- Natura unilaterale del titolo- effetto accrescitivo poteri del privato
- Destinatario diretto: utenza pubblica
- Privato si assume i rischi di gestione
- Rapporto contrattuale trilatero
- Il costo del servizio ricade sull'utenza

### Appalto

- Natura negoziale titolo-privato esercita i poteri propri dei privati
- Destinatario diretto: PA
- Rischio di gestione in capo alla PA
- Contratto a prestazioni corrispettive;
- Il costo del servizio se lo assume la PA

## Concessione amministrativa di pubblico servizio

- «vv) «**concessione di servizi**», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;" (d.lgs.50/2016-art. 3 codice contratti pubblici)
- Nel caso della gestione di un impianto sportivo ricorre generalmente la concessione di servizi in quanto a fronte dell'affidamento di un servizio, il corrispettivo consiste anche o solo nella gestione dello stesso e l'alea è in capo al gestore e non alla Pubblica Amministrazione.

## Gestione di impianto sportivo. Servizio pubblico

•«I tratti distintivi del servizio pubblico sono ravvisabili nel servizio di gestione della piscina comunale.. Difatti si tratta di un'attività oggettivamente correlata alla realizzazione di interessi pubblici essendo funzionale, per le sue caratteristiche intrinseche, a consentire a qualunque interessato lo svolgimento di attività sportiva, strettamente connessa con la tutela della salute che l'art. 32 della Costituzione individua quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ... D'altro canto è evidente che si tratta di un'attività prestata direttamente in favore degli utenti per soddisfare interessi di rilevanza generale» (Tar Lombardia, sez. III, n. 5021/2009).

•«Tale principio di fondo deve trovare concreta attuazione nella necessaria osservanza da parte del gestore di **livelli minimi di servizio**, per quantità e qualità, nonché nella continuità e regolarità del medesimo in favore della collettività degli utenti. La predetta verifica fattuale deve essere compiutamente assolta dall'ente locale, al fine di configurare correttamente l'affidamento in oggetto in termini di concessione di pubblico servizio». (C.d.C., sez. controllo Lombardia, n.124/2011).

## Concessione di servizi – Disciplina applicabile

Il D.lgs. 163/2006 (**abrogato dal D.lgs. 50/16**) prevedeva espressamente nell'art. 30 , comma 1:

*«Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi»*

In virtù di questa espressa esclusione, pertanto, per l'affidamento in concessione di servizi pubblici quali quello sportivo non si riteneva applicabile la disciplina dettata dal vecchio codice dei contratti pubblici e si riteneva legittimamente prevalente la normativa regionale in mancanza della quale valevano le indicazioni di carattere generale contenute nella seconda parte dello stesso articolo 30.



## Concessione di servizi – Disciplina applicabile

### Art. 30 D.lgs. 163/2006 (abrogato)

*“Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.*

*...la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di :*

- ✓ **trasparenza**
- ✓ **adeguata pubblicità**
- ✓ **non discriminazione**
- ✓ **parità di trattamento**
- ✓ **mutuo riconoscimento**
- ✓ **proporzionalità**
- ✓ **previa gara informale**

*a cui sono invitati almeno **cinque concorrenti**, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi”*

## Art. 90, comma 25, Legge n. 289/02

*“...nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata **in via preferenziale** a società e associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”*

## Disciplina applicabile

**Cons. Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009 n. 8914**

**L.R. Lombardia n 27/2006, art.2**

Il CdS afferma la **necessità di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali**, sia la possibilità per gli interessati di richiedere l'inserimento nel bando di requisiti di selezione ulteriori, logicamente connessi all'oggetto dell'appalto, fermo restando il limite della logicità e della ragionevolezza dei requisiti richiesti nonché la loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito.

## Disciplina applicabile

Cons. Stato, Sez. V, 27 settembre 2011 n. 5379

L.R. Lombardia n 27/2006, art. 5

Stante l'esatta qualificazione dell'impianto in questione come **privo di rilevanza economica**, il Comune ha correttamente proceduto ad **affidamento diretto** in osservanza dell'art. 5, comma 2, L. R. Lombardia n. 27/06, avendo comunque rispettato i principi di trasparenza e imparzialità imposti dalla disciplina comunitaria in quanto il soggetto scelto è una polisportiva comunale aperta a tutte le associazioni sportive presenti sul territorio che, espressamente invitate, ben potevano e possono aderirvi in qualunque momento.

# Disciplina applicabile

Cons. Stato, Sez. V, n. 6132/2011

- Il rinnovo di una concessione può essere legittimamente disposto bandendo una gara per l'individuazione del concessionario cui assegnare il bene, essendo le PA sempre assoggettate all'obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica ai fini dell'individuazione del contraente. In sede di rinnovo di una concessione il precedente concessionario va posto sullo stesso piano di altro soggetto richiedente lo stesso titolo con possibilità di indizione di una gara al riguardo senza necessità di particolare motivazione con riferimento al diniego della richiesta di rinnovo
- Stesso principio è da ritenersi applicabile anche nel caso in cui il gestore si offrisse di accollarsi l'onere della realizzazione di interventi strutturali chiedendo in cambio una proroga della concessione laddove questo non sia stato esplicitamente previsto nella procedura di affidamento originaria.

## Concessione di servizi – Disciplina applicabile

Art. 1 D.Lgs. n. 50/2016

c.d. Nuovo codice dei contratti pubblici

*«Il presente codice disciplina i contratti di appalto e **di concessione** delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto **l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione**»*

In ragione di questa nuova inclusione delle concessioni di servizi tra le tipologie contrattuali disciplinate dal nuovo codice dei contratti pubblici nasce l'esigenza di verificare l'effettiva disciplina applicabile alle ipotesi di affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà pubblica in precedenza espressamente esclusi.

# Concessione di servizi – Disciplina applicabile

## D.lgs. n. 50/2016 c.d. Nuovo codice dei contratti pubblici

### PARTE III

#### Contratti di concessione

#### Oggetto e ambito di applicazione

*Art. 164, commi 2 e 3*

- « 2. *Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione*
3. *I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte»*

## Legge 14 giugno 2019, n. 55

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

L'art. 1, co. 27) ha previsto che, dal 1° gennaio 2020, la società Sport e Salute spa (ex Coni Servizi spa) è qualificata di diritto centrale di committenza, al fine di svolgere **attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o di enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016, art. 38, co. 1-bis).**



# Affidamento in gestione impianto sportivo

## CLASSIFICAZIONE SERVIZI PUBBLICI



*Servizi a rilevanza  
economica*



*Servizi privi di  
rilevanza economica*

La distinzione tra servizi di rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza è legata all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della **concorrenza** ed ai suoi caratteri di **redditività**

## Classificazione servizi pubblici

Questa rappresenta comunque una classificazione solo astratta e a **carattere dinamico ed evolutivo** e pertanto non può essere considerata assoluta rispetto ad una globale considerazione dell'ipotesi concreta che va valutata:

- sia dal punto di vista del servizio che si affida;
- sia dal punto di vista del soggetto destinatario dell'affidamento;
- sia mediante il metodo con cui vien fornito il servizio

## Rilevanza economica

Generalmente i servizi pubblici quali quelli sportivi, sono considerati privi di rilevanza economica in quanto si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa anche se non esiste una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro sola gestione non consente di trarre una notevole fonte di remunerazione.

**Cons. Stato n. 5072/2006:** *“... anche i servizi cosiddetti sociali, connotati da significativo rilievo socio-assistenziale possono risultare compatibili con la nozione di servizio di rilevanza economica se e nel momento in cui presentano per le modalità di esplicazione, una rilevante componente economica, tesa ad assicurare non solo la mera copertura delle spese sostenute ma anche un potenziale profitto di impresa”.*

## Rilevanza economica

Deve ritenersi **di rilevanza economica** il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, la gestione consente una remunerazione dei fattori produttivi e del capitale ed è quindi possibile una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di intervento finanziario pubblico dell'attività in questione.

Può invece considerarsi **privo di rilevanza** quello che, per sua natura o per le modalità con cui viene svolta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione, appare quindi irrilevante ai fini della concorrenza e la cui gestione deve rispondere al solo principio di buon andamento e non anche di necessario equilibrio tra costi e ricavi.

(cfr., in tal senso, Parere Corte dei Conti n. 195/2009; TAR Puglia n. 1318/2006; Cons. Stato n. 5072/2006)

## Rilevanza economica

*“Non è possibile individuare a priori, in maniera definita e statica, una categoria di servizi pubblici a rilevanza economica, che va, invece, effettuata **di volta in volta**, con riferimento al singolo servizio da espletare, da parte dell’ente stesso, avendo riguardo all’impatto che il servizio stesso può avere sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento ed ai suoi caratteri di **redditività/autosufficienza economica** (ossia di capacità di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi) (...). Spetta all’ente valutare le modalità ottimali di espletamento del servizio con riguardo ai costi, ai margini di copertura degli stessi, alle migliori modalità di organizzazione del servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza da un lato e della universalità e dei livelli essenziali delle prestazioni dall’altro”*

(in tal senso, anche Corte dei conti, Sez. controllo Sardegna, delib. n. 9 del 18 giugno 2007).

## Rilevanza economica

**Irrilevante** ai fini della connotazione dell'impianto e della conseguente modalità di affidamento è **la natura del futuro soggetto affidatario**, se associazione o società sportiva dilettantistica o ente commerciale a tutti gli effetti.

Non è il fatto che l'utile venga reinvestito nell'attività oppure redistribuito tra i soci che determina la potenziale redditività di un servizio pubblico anche se ciò ha spesso tratto in inganno.

## Rilevanza economica

Nel settore sportivo è impossibile effettuare distinzioni precise operando semplici suddivisioni a seconda delle tipologie di impianto in quanto troppe sono le variabili che incidono:

- Grandezza
- Bacino d'utenza
- Modalità di gestione

La possibile redditività della struttura va determinata caso per caso effettuando uno studio in base all'analisi di tutti quei fattori capaci di indicarne la potenziale produttività (tipologie di attività praticate, costi personale, tariffe praticabili...).

## Rilevanza economica

Può, dunque, affermarsi in sintesi che la gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica è quella che va assistita dall'Ente pubblico, poiché la gestione non è in grado di sostenersi da sola. Quella degli impianti sportivi con rilevanza economica è, invece, quella che è in grado di sostenersi e di produrre reddito.



## Rilevanza economica

*«Il servizio di gestione di impianti sportivi pubblici (nella specie, la piscina comunale) produce utili economici anche rilevanti e riveste pertanto natura di servizio pubblico a rilevanza economica. Né ad escludere tale natura è sufficiente il fatto che le tariffe praticate dal gestore debbono essere concordate con il comune e che esistono altri vincoli a carico dell'aggiudicatario, in quanto questo risponde pur sempre alla finalità ultima del servizio, che è quella di consentire alle società sportive ed ai singoli utenti di poter utilizzare un impianto sportivo pubblico (e del resto quello della sottoposizione delle tariffe all'approvazione dell'autorità concedente è un fenomeno del tutto comune in materia di concessioni di beni e servizi pubblici)».*

(Tar Marche, sez. I n. 73/2013)

## Impianti sportivi privi di rilevanza economica – disciplina applicabile

*Quale disciplina applicare in caso di impianti privi di rilevanza economica («servizio non economico di interesse generale»)?*

### Due ipotesi:

- 1) Si applica la disciplina prevista per gli **appalti di servizi**
- 2) Si applicano unicamente i **principi comuni** contenuti nella sola I parte del nuovo codice e la parte IV relativa al PPP tra le cui forme è inserita la concessione di servizi e non anche tutte le ulteriori previsioni di cui alla parte III del codice che disciplina nello specifico i contratti di concessione.

# Impianti sportivi privi di rilevanza economica – disciplina applicabile – 1^ ipotesi

## DELIBERA ANAC N. 1300 DEL 14/12/2016

Secondo il “vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)” (Reg. (CE) n. 2195/2002, come mod. dal Reg. (CE) n. 213/2008), il **codice CPV “92610000-0”** è riferito ai **“Servizi di gestione di impianti sportivi”**. Detto CPV è attualmente ricompreso nell’Allegato IX (Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144) del d.lgs. 50/2016, **nella categoria “servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura”**. **Si tratta, pertanto, di un appalto di servizi poiché oggetto dell’affidamento è la gestione dell’impianto sportivo, quale servizio reso per conto dell’amministrazione ed in assenza di rischio operativo** (secondo le definizioni contenute nell’art. 3 del Codice).

Discende da quanto sopra, che la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi, deve essere ricondotta nella categoria degli “appalti di servizi”, **da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV**. Resta ferma, inoltre, la disciplina di cui all’art. 36 per gli affidamenti di importo inferiore alle **soglie** di cui all’art. 35.

**Si ritiene pertanto, che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice**, che ha dettato una specifica disciplina per le concessioni di servizi e che ha incluso la “gestione degli impianti sportivi” nell’Allegato IX del Codice, quale appalto di servizi, **debba ritenersi superata e non più applicabile la previsione di cui all’art. 90, comma 25 della l. 289/2002**, sopra richiamato, dettata in un differente contesto normativo.

# Impianti sportivi privi di rilevanza economica – disciplina applicabile – 2<sup>a</sup> ipotesi

## Art. 4, D.lgs. n. 50/2016

### Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi

1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene *nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.*

# Impianti sportivi privi di rilevanza economica – disciplina applicabile – 2^ ipotesi

## Art. 30, D.Lgs. n. 50/2016

### Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni

*L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e **concessioni**, ai sensi del presente codice **garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.** Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i **principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità** con le modalità indicate nel presente codice. **Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.***

## Art. 90, comma 25, Legge n. 289/02

*“...nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata **in via preferenziale** a società e associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”*

## Legge 8 agosto 2019, n. 86, art. 7

Comma 2: «*Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:*

....

*f) individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la federazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva associata, l'ente di promozione sportiva o la società o associazione sportiva utilizzatori e la **possibilità di affidamento diretto dell'impianto già esistente** alla federazione sportiva nazionale, alla disciplina sportiva associata, all'ente di promozione sportiva o alla società o associazione utilizzatori, **in presenza di determinati requisiti, oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento**, che assicurino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e i livelli di qualità del servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva o dalla società o associazione utilizzatori, fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»*

## Leggi regionali emanate

- 1) L.R. **Valle d'Aosta** 4 agosto 2006, n. 18
- 2) L.R. **Puglia** 4 dicembre 2006 n. 33
- 3) L.R. **Lombardia** 14 dicembre 2006 n. 27
- 4) L.R. **Umbria** 12 marzo 2007, n. 5
- 5) L.R. **Liguria** 7 ottobre 2009, n. 40
- 6) L.R. **Calabria** 22 novembre 2010, n.28
- 7) L.R. **Molise** 9 settembre 2011, n. 18
- 8) L.R. **Marche** 2 aprile 2012, n. 5
- 9) L.R. **Abruzzo** 19 giugno 2012, n. 27 e L.R. 12 gennaio 2018, n. 2
- 10) L.R. **Campania** 25 novembre 2013, n. 18
- 11) L.R. **Toscana** 6 marzo 2015, n. 21
- 12) L.R. **Veneto** 15 maggio 2015, n. 8
- 13) L.R. **Emilia-Romagna** 31 maggio 2017, n. 8



## **L.R. Abruzzo 19 giugno 2012, n. 27**

### **Art. 2 – Soggetti affidatari**

**La gestione degli impianti sportivi** di proprietà degli Enti pubblici territoriali, in assenza di gestione diretta da parte degli stessi Enti, è affidata ai seguenti soggetti:

- a. ASD e SSD affiliate alle federazioni sportive o agli EPS riconosciute dal CONI, iscritte al Registro nazionale CONI e che svolgono le loro attività senza fini di lucro;
- b. Discipline Sportive Associate;
- c. consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per la gestione dei complessi sportivi.

# L.R. Abruzzo 19 giugno 2012, n. 27

## Art. 2 – Soggetti affidatari

I soggetti affidatari della gestione sono **individuati secondo procedure ad evidenza pubblica**, sulla base dei seguenti requisiti ai quali vengono attribuiti punteggi omogenei e proporzionati:

- a) **rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili**;
- b) **radicamento** sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, con preferenza per i soggetti che hanno sede legale nel Comune di appartenenza dell'impianto stesso;
- c) **numero di tesserati o iscritti** per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
- d) attività sportive organizzate in favore dei **diversamente abili**;
- e) **anzianità di svolgimento dell'attività** in ambito sportivo;
- f) **livello** di attività svolta;
- g) **esperienza** nella gestione di impianti sportivi;
- h) **qualificazione** degli istruttori e degli allenatori;
- i) **anzianità di affiliazione** alle Federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- j) **anzianità** di iscrizione al Registro CONI.

# L.R. Abruzzo 19 giugno 2012, n. 27

## Art. 3 – Modalità di affidamento

**Gli Enti pubblici territoriali disciplinano con regolamento...le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:**

- a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
  - b) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
  - c) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
  - d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'Ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
  - e) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione che comunque non può eccedere i venti anni.
- Gli Enti pubblici territoriali possono individuare ulteriori requisiti.

## CONTATTI

***Avv. Ernesto Russo***

@ e-mail: [russo@studiolegalermc.it](mailto:russo@studiolegalermc.it)

***Avv. Carmen Musuraca***

@ e-mail: [musuraca@studiolegalermc.it](mailto:musuraca@studiolegalermc.it)